



**GLOSSARIO DEI TERMINI PREVIDENZIALI:
LA PREVIDENZA OBBLIGATORIA E LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

Indice

Glossario della previdenza obbligatoria

Glossario della previdenza complementare

Appendice normativa: le Riforme degli ultimi 20 anni

A cura dell'Ufficio Studi e Ricerche di Inarcassa

Roma, dicembre 2013

Premessa

La crescente complessità e articolazione dei moderni sistemi previdenziali si accompagna - in modo analogo a quanto avviene in altri settori - ad una corrispondente complessità del “linguaggio” tecnico; nel caso italiano la complessità è accresciuta dalla lunga successione di Riforme che hanno fatto seguito alla cosiddetta “Riforma Amato” del 1992 e alla cosiddetta “Riforma Dini” del 1995 (L. 335/95)

L’Ufficio Studi e Ricerche ha, quindi, ritenuto utile riepilogare in un “Glossario” i principali termini tecnici in uso in campo previdenziale e in una “appendice normativa” la legislazione. La finalità è di fornire, in modo semplice e accessibile anche ai non addetti ai lavori, le definizioni di questi termini, contribuendo in questo modo ad avvicinare sempre di più gli iscritti alla Cassa alle tematiche previdenziali.

Si tratta di definizioni valide, in generale, nel settore della previdenza, a prescindere dai diversi ordinamenti normativi che regolano i vari Enti/Gestioni: il Glossario non fornisce, in alcun modo, un’informazione “istituzionale” su Inarcassa, per la quale si rimanda allo Statuto e ai Regolamenti specifici della Cassa.

Il Glossario si compone di due sezioni:

- i) la prima, riguarda la previdenza obbligatoria (primo pilastro);
- ii) la seconda, è rivolta invece alla previdenza complementare (secondo e terzo pilastro).

Riguardo alla fonte delle informazioni, per il Glossario sulla previdenza obbligatoria sono state utilizzate varie fonti, apportando, laddove necessario, integrazioni e modifiche; per il Glossario sulla previdenza complementare, si è fatto riferimento, in prevalenza, al Glossario della Commissione di Vigilanza dei Fondi Pensione (COVIP).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Ugo Inzerillo)

Roma, 9 dicembre 2013

Avvertenza per il lettore

La terminologia adottata nel “Glossario dei termini previdenziali” è quella condivisa e utilizzata nel linguaggio tecnico previdenziale; in questo senso, il Glossario non è limitato o specifico delle sole Casse professionali.

I termini tecnici sono utilizzati in modo generale e indipendentemente dai vari regimi pensionistici di riferimento: le definizioni sono dunque necessariamente ampie e piuttosto generiche; proprio per questo il Glossario non fornisce, in alcun modo, un’informazione “istituzionale” su Inarcassa.

Il Glossario è arricchito con esempi tratti dai diversi regimi previdenziali, per meglio inquadrare e chiarire la definizione dei vari termini, ma senza fornire, anche in questo caso, indicazioni sulla disciplina pensionistica di Inarcassa, per la quale si rimanda al quadro normativo di riferimento, così come emerge dallo Statuto, dal Regolamento Generale Previdenza 2012 e dagli altri Regolamenti, nonché dai provvedimenti legislativi di riferimento.

Chiuso con le informazioni disponibili al 9 dicembre 2013

GLOSSARIO DELLA PREVIDENZA OBBLIGATORIA

A

Accredito figurativo (v. anche contributi sociali figurativi)

Riconoscimento da parte di un Ente di previdenza di contributi sociali senza che avvenga il loro effettivo versamento, né da parte del lavoratore (dipendente, autonomo, libero professionista), né del datore di lavoro (ad esempio, per periodi di malattia, maternità, ecc.).

Questi periodi vengono riconosciuti ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva per il diritto alla prestazione e/o per il calcolo della pensione.

*A titolo di esempio, Inarcassa prevede, come punto qualificante del proprio metodo di calcolo contributivo introdotto in forma di *pro rata* a partire dall'1/1/2013, l'accredito figurativo per i periodi di agevolazione contributiva riconosciuta ai giovani iscritti; l'accredito è a totale carico della Cassa e viene destinato ai montanti contributivi individuali degli iscritti, subordinatamente alla maturazione di 25 anni di contribuzione piena.*

Adeguamento della pensione

Rivalutazione annuale delle pensioni in essere in base all'andamento di un parametro economico di riferimento.

Le pensioni venivano tradizionalmente rivalutate in linea con la crescita dei redditi degli attivi, in modo da evitarne l'impovertimento progressivo rispetto al reddito medio. Le crescenti difficoltà finanziarie hanno, però, spinto molti sistemi pensionistici, fra cui quello italiano, ad optare per la meno costosa rivalutazione in linea con l'aumento del costo della vita accertato dall'Istat (indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati, FOI), che si limita a mantenere inalterato il potere d'acquisto delle pensioni negli anni successivi alla loro prima erogazione.

A titolo di esempio, il *sistema pubblico* prevede un'indicizzazione al costo della vita (indice FOI) "piena" fino a determinati importi di pensione, che si riduce per le pensioni di importo più elevato; in *Inarcassa*, l'indicizzazione al costo della vita (indice FOI) è "piena".

Adeguatezza della pensione

Il termine indica la misura in cui un reddito da pensione (importo di pensione) è sufficiente a garantire risorse adeguate per una vita dignitosa e per soddisfare le esigenze della fase della quiescenza.

Il principale indicatore per misurare l'adeguatezza delle pensioni, comunemente utilizzato, è il **tasso di sostituzione**, definito come rapporto fra prima rata di pensione e ultima retribuzione (reddito); non meno importante, però, è il livello della pensione.

Agevolazioni contributive

Si tratta di riduzioni del prelievo contributivo riconosciute al verificarsi di alcune condizioni (ossia per alcuni settori di attività economica, alcune categorie di lavoratori, alcune aree geografiche ...).

A titolo di esempio, Inarcassa prevede, a favore dei giovani iscritti, alcune agevolazioni contributive, che riguardano sia il contributo soggettivo sia quello integrativo.

*A fronte delle agevolazioni contributive, Inarcassa riconosce, a certe condizioni, un **accredito figurativo** per evitare, nel metodo contributivo, che una più bassa contribuzione si traduca in una pensione di importo più basso.*

Aliquota contributiva

Quota percentuale da applicare alla retribuzione o al reddito imponibile ai fini della determinazione dell'importo della contribuzione dovuta a fini previdenziali e/o assistenziali. Per i lavoratori dipendenti (privati e pubblici), l'aliquota contributiva è dovuta, in parte, dal datore di lavoro e, in parte, dal lavoratore. Per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, la contribuzione è a loro totale carico.

Aliquota contributiva di computo

Nel metodo di calcolo *contributivo*, è la quota percentuale della retribuzione o del reddito, imponibile a fini previdenziali, che viene utilizzata per il calcolo della pensione e che in alcuni casi può differire dall'*aliquota contributiva* (di finanziamento).

A titolo di esempio, la **Cassa dei Commercialisti** prevede un'*aliquota di computo* più elevata dell'*aliquota di finanziamento*: la differenza fra le due aliquote è pari al 3% per un nuovo iscritto, ossia per l'iscritto che si vedrà calcolare la pensione interamente con il metodo contributivo; questa quota è funzione decrescente dell'anzianità maturata nel retributivo (fino allo 0% in caso di pensione totalmente retributiva) e funzione *crescente* dell'aliquota di soggetto prescelta (fino ad un massimo del 4% per aliquote pari ad almeno il 17%, sempre in caso di un nuovo iscritto).

Aliquota contributiva di equilibrio

Nei sistemi a *ripartizione*, indica l'aliquota contributiva necessaria a garantire l'equilibrio della gestione pensionistica (equilibrio fra contributi e prestazioni) ed è definita in base al rapporto fra la spesa per pensioni e il monte retributivo (o monte redditi).

In formula:

$$a_{equ} = MP / W \quad \text{dove:}$$

a_{equ} = aliquota di equilibrio

MP = Monte Pensioni (spesa per pensioni)

W = Monte redditi

Per spiegare i diversi fattori che determinano l'evoluzione dell'Aliquota di equilibrio, il rapporto MP/W può essere scomposto nel prodotto di due sottorapporti:

$$a_{equ} = MP / W = P_m / W_m * N_p / N_a \quad \text{dove:}$$

P_m = Pensione media

W_m = Reddito medio

N_p = Numero dei pensionati

N_a = Numero degli attivi

Il Rapporto Pensione media/Reddito medio (P_m/W_m) è il c.d. rapporto normativo-istituzionale, volto a cogliere gli aspetti del quadro normativo che regola la disciplina pensionistica.

Il Rapporto Numero Pensionati/Numero attivi (N_p/N_a) è il cosiddetto rapporto demografico, volto a cogliere l'evoluzione delle grandezze demografiche (legate all'andamento dei livelli occupazionali e dei tassi di attività, all'invecchiamento della popolazione, alla mortalità dei pensionati,), ma anche delle variabili normative (requisiti di accesso al pensionamento ...).

Aliquota contributiva effettiva

Data dal rapporto fra i **contributi sociali effettivi**, ossia i contributi effettivamente versati, e il **Monte retributivo** o (**Monte redditi**).

In genere, l'aliquota contributiva effettiva è diversa dall'*aliquota contributiva* legale, a causa della presenza di contributi minimi e/o tetti reddituali sopra i quali non è dovuta la contribuzione.

Aliquota contributiva legale (v. Aliquota contributiva)

Aliquota di rendimento

E' utilizzata per il calcolo della pensione nel metodo *retributivo*. Si tratta di aliquote percentuali da applicare alla **retribuzione media pensionabile** (o **reddito medio**

pensionabile), al fine di determinare la pensione. Solitamente le aliquote di rendimento sono diverse (decrescenti) per fasce di retribuzione (reddito) pensionabile.

A titolo esemplificativo, si riporta la formula generica per il calcolo della pensione "retributiva":

$$P = a_r * Anz_{contr} * RP \quad \text{dove:}$$

a_r = aliquota di rendimento

Anz_{contr} = anzianità contributiva

RMP = retribuzione (o reddito) media pensionabile

Anzianità contributiva

L'insieme degli anni di contribuzione accreditati, validi ai fini del diritto e della misura della pensione, compresi i periodi riscattati, ricongiunti o comunque computabili (servizio militare, aspettativa per motivi di salute, congedo obbligatoria per lavoratrici madri ecc.).

Armonizzazione

Procedimento finalizzato a rendere uniforme il quadro normativo (sia dal lato della contribuzione sia da quello delle prestazioni) dei vari regimi previdenziali.

Aspettativa

Periodi di assenza giustificata dal lavoro per i quali è prevista la **contribuzione figurativa** (come, ad esempio, per la maternità, malattia, disoccupazione indennizzata ...) o per i quali sono necessari il **riscatto** o i **contributi volontari** (come, ad esempio, la cura parentale).

Assegno di invalidità (v. anche Pensione di invalidità)

Prestazione, soggetta a revisione periodica (solitamente triennale), concessa in seguito ad una capacità lavorativa parzialmente ridotta di almeno un terzo; è richiesta generalmente un'**anzianità contributiva** minima.

Nel **sistema pubblico** (INPS), questa prestazione è definita Assegno di invalidità; in altri regimi pensionistici (come, ad es., nelle **Casse professionali**), è definita Pensione di invalidità.

Assegno di invalidità civile

Assegno concesso ai cittadini di età compresa tra i 18 e i 65 anni, con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 73% ed il 100%.

Assegno sociale

L'Assegno sociale ha sostituito, a partire dall'1/1/1996, la **pensione sociale**.

E' una prestazione assistenziale, che prescinde dal versamento dei contributi:

- concessa ai cittadini italiani, residenti in Italia, all'età prevista per l'ordinaria età pensionabile.

Oltre ai cittadini italiani, ne hanno diritto anche gli stranieri extracomunitari, i rifugiati politici e i cittadini dell'UE residenti in Italia; dall'1/1/2009, per poterne beneficiare occorre aver soggiornato legalmente e in via continuativa in Italia per almeno 10 anni.

- subordinata alla verifica reddituale del beneficiario (**means-tested**), che viene effettuata su base annua: l'importo dell'assegno è, infatti, **ridotto** in presenza di determinati livelli di reddito (del pensionato o del nucleo familiare) e **non è dovuto** per redditi superiori.

Assegno sociale INPS (situazione al 2013)			
Livello assegno sociale	Situazione reddituale per aver diritto all'assegno sociale		
	Livello dei redditi		Tipologia di redditi
	Pensionato non coniugato	Pensionato coniugato ¹ (reddito cumulato)	
<u>Misura intera</u> dell'assegno sociale (5.749,90 € annui)	In assenza di redditi	In assenza di redditi	Tutte le tipologie di reddito, ad esclusione del reddito della casa di abitazione, della pensione liquidata con il metodo "contributivo" (per un importo pari a 1/3), dell'assegno sociale stesso, delle competenze arretrate soggette a tassazione separata e dei trattamenti di fine rapporto (e le relative anticipazioni)
<u>Misura ridotta</u> dell'assegno sociale	In presenza di redditi inferiori all'importo dell'assegno sociale	In presenza di redditi inferiori al doppio dell'assegno sociale	
<u>Non si ha diritto</u> all'assegno sociale	In presenza di redditi superiori all'importo dell'assegno sociale	In presenza di redditi superiori al doppio dell'assegno sociale	

(1) Non legalmente ed effettivamente separati. Fonte: Inps

Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO)

Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invaldit , la vecchiaia e i superstiti. E' gestita dall'Inps e include il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, le tre Gestioni dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) e alcune Gestioni minori.

Associazione degli Enti Previdenziali Privati (AdEPP)

Costituita dalle Casse/Enti di cui al d.lgs. 509/1994 e d.lgs. 103/1996.

In particolare, aderiscono all' AdEPP le seguenti Casse/Enti:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani (CASAGIT) ▪ Cassa Forense (CF) ▪ Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri Liberi Professionisti (CIPAG) ▪ Cassa Nazionale del Notariato (CNN) ▪ Cassa Nazionale di Previdenza a favore dei Ragionieri e dei Periti Commerciali (CNPR) ▪ Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC) ▪ Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (INARCASSA) ▪ Ente Nazionale di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI) ▪ Fondazione Enasarco ▪ Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi (ENPAB) ▪ Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Farmacisti (ENPAF) ▪ Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Veterinari (ENPAV) ▪ Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI) ▪ Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Impiegati dell'Agricoltura (ENPAIA) ▪ Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi (ENPAP) ▪ Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro (ENPACL) ▪ Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP) ▪ Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (ENPAM) ▪ Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri (FASC) ▪ Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) ▪ Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani (ONAOSI)

B

Beneficiario della pensione

Colui che percepisce una o pi  pensioni.

C

Capitalizzazione (tasso di)

Tasso utilizzato nel metodo di calcolo **contributivo** per la rivalutazione del **montante contributivo**, sulla base di un meccanismo di **capitalizzazione composta**.

Il parametro adottato per il tasso di capitalizzazione è diverso a seconda del regime pensionistico di riferimento; di seguito, a titolo puramente esemplificativo, sono confrontati ordinamenti diversi.

Tasso di capitalizzazione dei contributi⁽¹⁾: alcuni regimi a confronto (il riferimento è ai valori nominali)

	Inarcassa (RGP 2012)	Sistema pubblico (L. 335/1995)	Cassa Commercialisti	Cassa Ragionieri
Parametro:	Monte redditi iscritti Y	PIL	Rendimento investimenti r	PIL
Periodo di riferimento:	media quinquennale	media quinquennale	Media quinquennale	media quinquennale
Minimo:	1,5%	non previsto	1,5%	non previsto
Massimo:	non previsto Y_{5y} con Minimo 1,5%	non previsto PIL_{5y}	PIL (media 5 anni) $1,5\% < r_{5y} < PIL$	non previsto PIL_{5y}
Integrazione (possibilità di):	il tasso può essere incrementato di una quota % del rendimento del patrimonio (media 5 anni)	non prevista	il tasso può essere incrementato (di tutto o di una parte) dell'eventuale maggiore rendimento rispetto al PIL	non prevista

(1) Casse d.lgs. 103/1996: il tasso di capitalizzazione è pari alla variazione media quinquennale del PIL, come nel sistema pubblico.

Capitalizzazione composta

Nel regime di capitalizzazione composta, gli interessi maturati al termine di ciascun periodo (ad esempio, alla fine di ogni anno) vengono sommati al capitale (o montante), ottenendo, in questo modo, un nuovo capitale (di importo maggiore) su cui verranno calcolati gli interessi nel periodo successivo.

Coefficiente di rendimento (v. Aliquota di rendimento)

Coefficiente di trasformazione (Ct)

Coefficienti utilizzati nel metodo di calcolo **contributivo** per la trasformazione del **montante contributivo** in **rendita**. I Ct variano in base all'età anagrafica al pensionamento e sono costruiti tenendo conto della **speranza di vita** media alla pensione.

Il parametro adottato per il Ct è diverso a seconda del regime pensionistico di riferimento; di seguito, a titolo puramente esemplificativo, si riporta il confronto con il sistema pubblico della L. 335/95.

Coefficiente di trasformazione⁽¹⁾

Inarcassa (RGP 2012)	Sistema pubblico (L. 335/1995)
<u>Coefficienti specifici:</u> costruiti con:	<u>Coefficienti L.335-L.247:</u> costruiti con:
- speranza vita alla pensione in base a <i>mortalità specifica della Cassa (Ing e Arch iscritti)</i>	- speranza vita alla pensione in base a <i>mortalità intera popolazione italiana</i>
- tasso tecnico 1,5%	- tasso tecnico 1,5%
- revisione annuale in base agli aumenti della speranza vita	- revisione triennale (dal 2019 biennale) in base agli aumenti della speranza vita
- applicato per coorte	- applicato per età

(1) Per le Casse del d.lgs. 103/1996, il coefficiente di trasformazione è quello della L. 335/1995.

Contributivo (metodo di calcolo)

E' un metodo di calcolo della pensione in cui i contributi destinati a fini previdenziali concorrono alla determinazione del **montante contributivo** rivalutato, ogni anno, sulla base del **tasso di capitalizzazione** e trasformato, al momento del pensionamento, in **rendita** mediante l'applicazione dei c.d. **Coefficienti di trasformazione**, che variano in base all'età al pensionamento.

Le modalità applicative e i principali parametri di calcolo differiscono nei vari ordinamenti previdenziali (cfr. le voci **tasso di capitalizzazione** e **coefficiente di trasformazione**).

Ad esempio, **Inarcassa**, passata al metodo contributivo pro rata dal 1° gennaio 2013, ha adottato un contributivo proprio che si differenzia, sotto molteplici aspetti, da quello del sistema pubblico generale (INPS), disciplinato dalla L. 335/1995 e successive modificazioni.

Inarcassa ha lasciato spazio alle misure per la solidarietà, l'equità e l'adeguatezza delle pensioni (mantenimento della pensione minima, "retrocessione" a previdenza di parte del contributo integrativo, tasso minimo dell'1,5% per la capitalizzazione dei contributi, accredito figurativo per i periodi di agevolazione contributiva riconosciuti ai giovani iscritti ...).

Per un'analisi della Riforma di Inarcassa del 2012, si rimanda alle slide disponibili sul sito e al RGP2012..

A titolo di esempio, si riporta la formula per il calcolo della pensione "contributiva":

$P = MC_{(c,i)} * Ct_{(e)}$ dove:

MC = Montante Contributivo: dipende dai contributi versati ogni anno (c) e dal tasso di capitalizzazione (i)

Ct = Coefficienti di trasformazione: dipendono dalla speranza di vita residua attesa alla pensione.

Contributi sociali (v. anche oneri sociali)

Si riferiscono al complesso dei contributi, costituiti dalla somma dei contributi sociali effettivi e figurativi (Sistema Europeo dei Conti, SEC 95).

Contributi sociali effettivi

Comprendono tutti i versamenti che le persone assicurate (dipendenti, autonomi, liberi professionisti ...) e, nel caso di lavoro dipendente, i loro datori di lavoro effettuano a Enti/Istituti che erogano **prestazioni sociali**.

Si tratta di tutti i contributi obbligatori, contrattuali e volontari, relativi all'assicurazione contro i rischi di malattia, maternità, invalidità, vecchiaia e superstiti, disoccupazione, infortuni sul lavoro e malattie professionali e per gli assegni familiari (Sistema Europeo dei Conti, SEC 95).

Contributi sociali figurativi (v. anche Accredito figurativo)

Periodi coperti da assicurazione senza l'effettivo versamento dei contributi, né da parte del lavoratore (dipendente e autonomo), né del datore di lavoro (ad esempio i periodi per malattia, maternità, ecc.).

Contributi volontari

Contributi versati dai lavoratori (dipendenti e autonomi) con onere a proprio carico, per consentire a coloro che hanno cessato l'attività lavorativa di aumentare l'**anzianità contributiva** per raggiungere il diritto a pensione.

Contributi volontari aggiuntivi

Possibilità di versare, in aggiunta alla contribuzione obbligatoria ma sempre nell'ambito del I pilastro (previdenza obbligatoria di base), un contributo aggiuntivo, con la finalità di aumentare l'importo della pensione.

Ad esempio, **Inarcassa**, dal 1° gennaio 2013 (RGP2012), ha previsto la possibilità di versare un contributo aggiuntivo (fino ad un ulteriore 8,5% del reddito), che verrà destinato ai montanti contributivi individuali per il calcolo della quota contributiva della pensione.

Contributo di solidarietà

Nell'ambito della previdenza, si tratta di un contributo prelevato, generalmente in quota percentuale, sui redditi da pensione.

Viene applicato, solitamente, in misura contenuta, per periodi limitati di tempo e con finalità solidaristico-equitative (interessa generalmente le pensioni di importo elevato o alcune categorie di pensione, come quelle di anzianità e/o quelle in quota retributiva), in modo da non generare situazioni di contenzioso derivanti dal non rispetto dei **diritti acquisiti**.

Ad esempio, Inarcassa, con alcune esclusioni, prevede un contributo di solidarietà sulla quota retributiva della pensione, nella misura dell'1% (2% per i pensionati contribuenti e per le pensioni di anzianità) e per il biennio 2013-2014, con possibilità di proroga.

Contributo integrativo

Contributo dovuto dagli iscritti agli albi professionali alle rispettive Casse previdenziali in relazione ai corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA; il contributo è espresso in percentuale del volume d'affari. Il contributo è dovuto anche dalle Associazioni/Società di Professionisti e dalle Società di Ingegneria.

Nel metodo contributivo di *Inarcassa*, come punto qualificante, è prevista la destinazione di parte del contributo integrativo a previdenza, ossia ai montanti contributi individuali, in modo da aumentare l'importo della pensione. La quota "retrocessa" è funzione decrescente degli anni di anzianità contributiva maturati nel metodo retributivo, come misura a favore dei giovani e delle nuove generazioni.

Contributo integrativo minimo

Importo minimo dovuto in cifra fissa, derivante dall'applicazione dell'aliquota percentuale del *contributo integrativo* ad un determinato livello minimo di volume d'affari.

Contributo minimo (v. anche Contributo minimo integrativo e soggettivo)

Importo minimo dovuto in cifra fissa, derivante dall'applicazione dell'aliquota percentuale ad un determinato livello minimo di retribuzione/reddito.

Nel sistema pubblico (INPS), il contributo minimo a fini previdenziali è, in genere, obbligatorio. Un'eccezione è rappresentata dalla *Gestione Separata*, che non prevede l'obbligatorietà del contributo minimo. Ciascun iscritto, dunque, con reddito inferiore al "reddito limite" (pari a 15.357 euro nel 2013), può derogare, ogni anno, al versamento del contributo minimo e pagare, dunque, i contributi sul reddito effettivamente realizzato (in base all'aliquota prevista). In questo caso, tuttavia, ai fini dell'anzianità contributiva valida ai fini previdenziali, l'iscritto non ha diritto all' "accredito" di un intero anno, ma i mesi di copertura vengono ridotti in proporzione alla somma versata.

Contributo soggettivo

Contributo obbligatorio a carico degli iscritti alle Casse professionali, pari ad una percentuale del reddito professionale netto prodotto nell'anno dal professionista.

Contributo soggettivo minimo

Importo minimo dovuto in cifra fissa, derivante dall'applicazione dell'aliquota percentuale del *contributo soggettivo* ad un determinato livello minimo di reddito professionale.

Costo del lavoro

Rappresenta uno dei principali costi di produzione delle imprese ed è rappresentato dal costo totale sostenuto per i lavoratori. Esso comprende, oltre alla retribuzione netta, il prelievo fiscale dovuto sui redditi da lavoro e i contributi sociali a carico sia del lavoratore sia del datore di lavoro. In altri termini, si ottiene aggiungendo alla *retribuzione lorda* i contributi a carico del datore di lavoro.

Cumulo

Disciplina della compatibilità-incompatibilità e cumulabilità-incumulabilità stabilita dalla legge tra la pensione e il reddito da lavoro.

Cuneo contributivo

Incidenza percentuale dei contributi sociali a carico sia del lavoratore sia del datore di lavoro sul *costo del lavoro* complessivo.

Cuneo fiscale

Incidenza percentuale del prelievo fiscale dovuto sui redditi da lavoro e dei contributi sociali a carico sia del lavoratore sia del datore di lavoro sul **costo del lavoro** complessivo.

D

Dante causa

In relazione alle *pensioni di reversibilità e ai superstiti*, il dante causa è l'assicurato o il pensionato che in caso di decesso dà origine a una o più pensioni che hanno come beneficiario il superstite (o i superstiti).

Decadenza dal diritto

Termine oltre il quale non è più possibile richiedere un diritto o una prestazione.

Decorrenza della pensione/prestazione

Data dalla quale viene effettivamente erogata la prestazione.

Deroga

Eccezione rispetto alla normativa generale.

Diritti acquisiti

Diritti riconosciuti fino ad una certa data in presenza di una modifica della normativa.

Normalmente si riferiscono alla garanzia riconosciuta dalla legge a non vedersi modificata la prestazione maturata in base alla normativa vigente ad una certa data, ossia prima dell'introduzione della modifica normativa.

Dipendenza degli anziani (indice di)

Popolazione anziana (solitamente con età pari ad almeno 65 anni) come percentuale della *popolazione in età attiva* (solitamente con età compresa fra 15 e 64 anni).

Dipendenza dei giovani (indice di)

Popolazione in giovane età (solitamente con età compresa fra 0 e 19 anni) come percentuale della *popolazione in età attiva* (solitamente con età compresa fra 15 e 64 anni).

Dipendenza totale (indice di)

Popolazione in giovane età (0-19 anni) e popolazione anziana (65 anni e oltre) come percentuale della *popolazione in età attiva* (solitamente con età compresa fra 15 e 64 anni).

E

Enti pensionistici pubblici

Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza di diritto pubblico (come l'INPS).

Enti pensionistici privati (o privatizzati)

Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza di diritto privato, rivolti, in massima parte, ai liberi professionisti.

Si tratta delle Casse/Enti privatizzati in seguito al decreto legislativo 509/1994, che li ha trasformati in Enti di diritto privato senza scopo di lucro, e degli Enti privati istituiti a seguito del decreto legislativo 103/1996, la cui finalità principale era di estendere la copertura previdenziale ad alcune categorie di professionisti non ancora soggetti a tutela previdenziale.

Equilibrio finanziario (o sostenibilità finanziaria)

Per equilibrio finanziario di un sistema previdenziale si intende l'uguaglianza, in ciascun periodo (anno), fra le entrate contributive e la spesa per pensioni.

Equilibrio macroeconomico

L'equilibrio macroeconomico di un sistema previdenziale si realizza quando il rapporto fra la spesa per pensioni e il Prodotto Interno Lordo (PIL) non è, in base a qualche accettabile criterio, eccessivo e non tende ad accrescersi nel tempo in modo incontrollato.

Equità infra-generazionale

Concetto di equità da realizzare all'interno di una stessa generazione, come equa distribuzione di risorse (in base al sesso, all'età, alla categoria di lavoro ...).

Equità inter-generazionale

Concetto di equità da realizzare fra generazioni, come equa distribuzione di risorse fra le attuali generazioni e quelle future.

Estratto contributivo

Prospetto riepilogativo della situazione contributiva dell'iscritto, che dà conto dei contributi versati a favore del lavoratore, compresi i contributi figurativi, i periodi riscattati e ricongiunti o comunque da computare e altri elementi costitutivi della posizione previdenziale dell'iscritto.

Nel metodo di calcolo contributivo, l'estratto conto contributivo assume particolare importanza ai fini della trasparenza verso l'iscritto, in quanto consente di conoscere, in ogni momento, il montante maturato.

Nel sistema pensionistico svedese, fondato sul metodo contributivo, è prevista la c.d. Busta arancione, ossia un'informativa sulla posizione previdenziale di ciascun iscritto.

Età pensionabile

Età anagrafica che, sulla base dei vari ordinamenti pensionistici, dà diritto alla *pensione di vecchiaia*.

F

Finestre:

Data di *decorrenza delle prestazioni*, che può essere differita rispetto alla *maturazione dei requisiti*.

FPLD

Fondo pensionistico dei lavoratori dipendenti presso l'**INPS**. Fa parte dell'**Assicurazione Generale Obbligatoria** (AGO).

Fondi (o gestioni) dei lavoratori autonomi

Gestioni assicurative a favore degli Artigiani, Commercianti, Coltivatori diretti, coloni e mezzadri presso l'**INPS**. Fanno parte dell'**Assicurazione Generale Obbligatoria** (AGO).

Fondi esclusivi dell'AGO (v. Fondi ex Inpdap)**Fondi esonerativi dell'AGO**

Fondi che garantivano trattamenti previdenziali gestiti direttamente da aziende del settore del credito; sono stati trasformati in fondi integrativi delle prestazioni INPS.

Fondi sostitutivi dell'AGO

Fondi per alcune categorie di lavoro come i Dirigenti di industria (INPDAI), i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e i dipendenti di alcune aziende di proprietà pubblica (come l'ENEL), confluiti nell'INPS.

Fondi (Gestioni) ex Inpdap

Si tratta delle seguenti Gestioni:

- CTPS (Cassa per i trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato), che include i seguenti principali comparti di contrattazione: Aziende Autonome, Forze di Polizia, Magistrati, Militari, Ministeri, Scuola, Università;
- CPDEL (Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali);
- CPS (Cassa per le pensioni ai sanitari);
- CPI (Cassa per pensioni agli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate);
- CPUG (Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e coadiutori).

Le quattro Casse sono confluite nell'INPS dal 1° gennaio 2012, in seguito alla soppressione dell'INPDAP prevista dal D.L. 201/2011 (c.d. Decreto Salva Italia).

Fondi (Gestioni) ex Enpals

Gestione previdenziale a favore dei lavoratori dello spettacolo e dei lavoratori dello sport professionistico, confluita nell'INPS dal 1° gennaio 2012, in seguito alla soppressione dell'ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello spettacolo).

Forza lavoro (v. Popolazione attiva)

G

Gestione Separata

Gestione previdenziale istituita dall'1/1/1996 presso l'INPS dalla Legge 335/1995 (*art. 2, comma 26*), per assicurare, in primo luogo, la tutela previdenziale a categorie di lavoratori fino ad allora escluse.

Fra le principali categorie iscritte alla Gestione Separata, vi sono i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori a progetto, i liberi professionisti senza Cassa, i venditori a domicilio, i lavoratori autonomi occasionali e gli associati in partecipazione.

Sono iscritti alla Gestione Separata anche gli Architetti e gli Ingegneri iscritti agli Ordini che svolgono, come attività prevalente, attività di lavoro dipendente e che esercitano però anche attività professionale.

I

Imponibile previdenziale (v. anche retribuzione lorda)

Retribuzione/reddito sul quale viene applicata l'aliquota contributiva ai fini previdenziali.

Per il lavoratore dipendente, si tratta della c.d. *retribuzione lorda*, costituita dalla retribuzione netta, dal prelievo fiscale dovuto sui redditi da lavoro e dai contributi sociali a carico del lavoratore.

Per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, si tratta del reddito al lordo del prelievo fiscale e dei contributi sociali a carico del lavoratore.

Indennità di maternità

Indennità sostitutiva della retribuzione che viene pagata alle lavoratrici assenti dal servizio per gravidanza e puerperio.

Indicatore della situazione economica (ISE)

Indicatore di cui si tiene conto per la concessione di prestazioni sociali o per l'accesso agevolato a servizi di pubblica utilità.

Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

Indicatore sintetico che consente di valutare le condizioni economiche delle famiglie e che viene utilizzato per stabilire l'accesso ad alcune prestazioni sociali o l'accesso agevolato a servizi di pubblica utilità.

L'ISEE si ottiene dall'ISE (Indicatore di Situazione Economica), che dà conto della situazione economica del richiedente con riferimento al suo nucleo familiare, rapportato ad un indice relativo alla scala di equivalenza stabilita dalla legge secondo il numero dei componenti del nucleo familiare e la tipologia del nucleo (con inabili, un solo genitore, ecc.).

Indicizzazione della pensione (v. Adeguamento della pensione)

INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale)

Ente gestore di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale a favore dei lavoratori dipendenti (privati e pubblici) e dei lavoratori autonomi.

Integrazione al Trattamento minimo di pensione

Integrazione riconosciuta quando la pensione da calcolo è inferiore a un determinato ammontare minimo (**Trattamento minimo di pensione** o **Pensione minima**, a seconda degli ordinamenti pensionistici).

Questo istituto assume connotazioni diverse a seconda dell'ordinamento pensionistico di riferimento.

In via generale, nei sistemi con metodo di calcolo retributivo, è previsto l'istituto dell'integrazione al minimo (che, a sua volta, può essere subordinato o meno alla verifica reddituale del beneficiario); nei sistemi passati al metodo di calcolo contributivo, l'integrazione al minimo continua, solitamente, ad essere prevista per la pensione calcolata con metodo pro rata, mentre non è prevista per la pensione calcolata interamente con metodo contributivo (come avviene nel sistema pubblico INPS).

In questo contesto, **Inarcassa** rappresenta un'eccezione, in quanto continua a prevedere la **Pensione minima** anche nel metodo contributivo, pur in presenza di alcune condizioni e subordinatamente alla "prova dei mezzi".

Il riconoscimento dell'integrazione può essere infatti soggetto o meno alla verifica della situazione economica del beneficiario. In **Inarcassa**, ad es., l'integrazione alla pensione minima non è riconosciuta se il pensionato presenta un ISEE superiore a 30.000 euro nell'anno precedente il pensionamento (sono previste inoltre altre condizioni).

Nel **sistema pubblico** (INPS), la misura dell'integrazione è legata alla situazione reddituale del pensionato, che viene verificata in ciascun anno.

INPS: integrazione al minimo (totale o parziale) in base al reddito (anno 2013)

Livello dell'integrazione	Situazione reddituale per aver diritto all'integrazione al minimo		
	Livello dei redditi		Tipologia di redditi
	Pensionato non coniugato	Pensionato coniugato ¹ (reddito cumulato)	
<u>Integrazione totale</u> (fino a 6.440,59 €)	per redditi annui fino a 6.440,59€	per redditi annui fino a 12.881,18€	Tutte le tipologie di reddito, ad esclusione del reddito della casa di abitazione, dell'importo della pensione da integrare al minimo, delle competenze arretrate soggette a tassazione separata e dei trattamenti di fine rapporto (e le relative anticipazioni)
<u>Integraz. totale o parziale</u> ² (fino a 6.440,59 € o ad un importo inferiore)	per redditi annui compresi fra 6.440,59€ e 12.881,18€	per redditi annui compresi fra 12.881,18€ e 25.762,36 €	
<u>Nessuna integrazione</u>	per redditi annui superiori a 12.881,18€	per redditi annui superiori a 25.762,36 €	

(1) Non legalmente ed effettivamente separati.

(2) L'integrazione risulta pari al minore dei due seguenti importi: differenza fra il doppio del minimo e il reddito del pensionato (integraz. parziale) o la differenza fra il minimo e l'importo della pensione a calcolo (integraz. totale).

Fonte: Inps

IVS (Pensioni)

Pensioni di Invalidità, Vecchiaia, Superstiti.

L

Lavoratore atipico (o lavoratore parasubordinato)

Lavoratore titolare di un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro dipendente, come, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi o i lavoratori a progetto, che sono iscritti alla Gestione Separata INPS.

Lavoratore autonomo

Lavoratore che esercita attività di lavoro autonomo. Ad esempio, gli Artigiani, i Commercianti e i Coltivatori diretti mezzadri e coloni, che risultano iscritti alle Gestioni dell'INPS.

Lavoratore dipendente

Lavoratore che presta la propria opera, in cambio di retribuzione, alle dipendenze di un datore di lavoro.

Libero professionista

Colui che svolge attività libero professionale.

I liberi professionisti sono iscritti, in via generale, agli **Enti pensionistici privati** di cui ai decreti legislativi 509/1994 e 103/1996; i criteri e i requisiti di iscrizione, tuttavia, differiscono a seconda dell'ordinamento del singolo Ente/Cassa di riferimento (in base, ad esempio, al fatto che il professionista svolga l'attività professionale in modo esclusivo o meno, ecc...).

Long Term Care (LTC)

Complesso degli interventi, di natura socio-sanitaria, di lunga durata a favore delle persone, prevalentemente anziane, in condizioni di non autosufficienza.

M

Massimale contributivo

Livello della retribuzione (reddito) oltre il quale non sono dovuti i contributi sociali.

Nel Sistema pubblico (INPS), per gli iscritti cui si applica il metodo contributivo puro (ossia la cui pensione viene calcolata interamente con metodo **contributivo**), è previsto che i contributi sociali vengano versati fino ad un tetto massimo (pari, nel 2013, a 94.034 euro).

Maturazione dei diritti pensionistici (o dei requisiti)

Raggiungimento dei requisiti previsti dai vari ordinamenti pensionistici per accedere (aver diritto) alla pensione.

Means-tested

Prestazioni di natura sociale riconosciute sulla base dell'effettivo bisogno del beneficiario legato alla sua situazione socio-economica; si tratta generalmente di prestazioni legate alla "prova dei mezzi" (livello del reddito, patrimonio ...) e/o ad altre variabili (come, ad esempio, numerosità e composizione del nucleo familiare).

Metodo misto (v. pro rata)

Montante contributivo

Nel metodo di calcolo della pensione di tipo **contributivo**, si intende l'ammontare dei contributi accreditati e rivalutati ai fini della determinazione dell'importo della pensione.

Monte retributivo (o Monte redditi)

Ammontare complessivo delle retribuzioni (redditi) di tutti i lavoratori iscritti a una o più gestioni previdenziali e/o Enti/Casse.

Mortalità (tasso di)

Rapporto tra il numero dei decessi nell'anno e l'ammontare medio della popolazione residente, moltiplicato per 1.000.

N**Natalità (tasso di)**

Rapporto tra il numero dei nati vivi dell'anno e l'ammontare medio della popolazione residente, moltiplicato per 1.000.

O**Oneri sociali (v. anche contributi sociali)**

Insieme dei versamenti contributivi dovuti ai fini previdenziali e assistenziali a Enti/Istituti che erogano prestazioni sociali.

P**Pay-as-you go (v. Ripartizione)****Pensionamento flessibile**

Possibilità di accedere alla pensione all'interno di un *range* di età anagrafica, in presenza, generalmente, di un requisito minimo di anzianità contributiva e a fronte di penalizzazioni dell'importo della pensione in corrispondenza di età anagrafiche inferiori all'ordinaria età pensionabile.

Nel metodo di calcolo contributivo, in cui l'importo della pensione è funzione crescente dell'età al pensionamento per l'operare dei **Coefficienti di trasformazione**, il pensionamento flessibile consente di anticipare il collocamento a riposo, a fronte però di riduzioni "automatiche" dell'importo della pensione (ossia derivanti dall'applicazione dei Coefficienti di trasformazione, che, a parità di anzianità contributiva, determinano pensioni più elevate al crescere dell'età).

In **Inarcassa**, è previsto il pensionamento flessibile in un *range* di età compreso fra i 63 anni e i 70 anni (cfr. **Pensione di Vecchiaia Unificata ordinaria, anticipata, posticipata**).

Pensionato

Beneficiario di una o più prestazioni previdenziali.

Pensione

Prestazione periodica e continuativa in denaro.

Pensione anticipata

Pensione concessa prima del raggiungimento dell'ordinaria età pensionabile.

Il termine viene utilizzato in accezioni diverse, a seconda del regime pensionistico di riferimento.

Nel sistema pubblico (INPS), ad esempio, l'istituto della pensione anticipata, che dal 2012 ha sostituito la pensione di anzianità (D.L. 201/211), consente, a meno di eccezioni, di accedere al pensionamento alla maturazione di un determinato requisito di anzianità contributiva (indipendentemente dall'età anagrafica) e prevede, sulla quota retributiva della pensione, una penalizzazione.

In Inarcassa, che ha previsto, unitamente al passaggio al metodo contributivo in forma pro rata, anche il **pensionamento flessibile** (fra 63 e 70 anni), ha introdotto la c.d. **Pensione di Vecchiaia Unificata anticipata** che consente di accedere alla pensione all'età di 63 anni, a fronte però di penalizzazioni dell'importo della pensione per età inferiori all'ordinaria età pensionabile (pari a 65 anni nel 2013).

Pensione posticipata

Possibilità di posticipare il pensionamento rispetto all'ordinaria età pensionabile.

Inarcassa, che ha previsto, unitamente al passaggio al metodo contributivo in forma pro rata, anche il *pensionamento flessibile* (fra 63 e 70 anni), ha introdotto la c.d. **Pensione di Vecchiaia Unificata posticipata**, che consente di posticipare il pensionamento oltre l'ordinaria età pensionabile (pari a 65 anni nel 2013).

A 70 anni è possibile, inoltre, accedere al pensionamento senza alcun requisito minimo di anzianità contributiva

Pensione di anzianità

Pensione concessa prima del raggiungimento dell'*età pensionabile* richiesta per la *pensione di vecchiaia*, alla maturazione di determinati requisiti di *anzianità contributiva* e/o età anagrafica.

Nel sistema pubblico (INPS), a decorrere dal 1° gennaio 2012 (D.L. 201/2011), a meno di norme transitorie, la pensione di anzianità è stata sostituita dalla c.d. *pensione anticipata*.

In Inarcassa, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (RGP2012), a meno di norme transitorie, la pensione di vecchiaia e di anzianità è stata sostituita dalla c.d. **Pensione di Vecchiaia Unificata (PVU)**.

Pensione di inabilità

Pensione spettante a coloro che per infermità siano nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi lavoro ed abbiano determinati *requisiti* contributivi.

Pensione di invalidità (vedi anche Assegno di invalidità)

Prestazione, soggetta a revisione periodica (solitamente triennale), concessa in seguito a ridotta capacità lavorativa; è richiesta generalmente un'*anzianità contributiva* minima.

Nel sistema pubblico generale (INPS), questa prestazione è definita Assegno di invalidità; in altri regimi pensionistici (come, ad es., nelle Casse professionali), è definita Pensione di invalidità.

Pensione di reversibilità

Pensione spettante al superstite in caso di morte del pensionato (dante causa).

Pensione di vecchiaia

Pensione spettante a coloro che abbiano raggiunto l'*età pensionabile* e che risultino in possesso di *requisiti* contributivi minimi richiesti dai vari ordinamenti pensionistici.

In Inarcassa, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (RGP2012), a meno di norme transitorie, la pensione di vecchiaia è stata sostituita c.d. **Pensione di Vecchiaia Unificata (PVU)**.

Pensione di Vecchiaia Unificata (PVU)

In Inarcassa, dal 1° gennaio 2013 (RGP2012), la Pensione di Vecchiaia Unificata (PVU) ha sostituito la pensione di vecchiaia e di anzianità ed è riconducibile a tre tipologie:

- *ordinaria*: pensione riconosciuta all'ordinaria età pensionabile (65 anni nel 2013);
- *anticipata*: possibilità di accedere al pensionamento dall'età di 63 anni, con penalizzazioni dell'importo della pensione: i) per la quota contributiva, l'importo viene ridotto automaticamente per l'operare dei Coefficienti di trasformazione; ii) per la quota retributiva, sono previsti abbattimenti;
- *posticipata*: possibilità di posticipare la pensione oltre l'ordinaria età pensionabile e fino all'età massima di 70 anni; è prevista anche la possibilità di accedere al pensionamento a 70 anni senza raggiungimento del requisito contributivo minimo.

Pensione diretta

Pensione maturata sulla base dei contributi versati dal soggetto interessato (*pensione di vecchiaia, anzianità, anticipata, invalidità/inabilità*) ed erogata al medesimo.

Pensione supplementare

Prestazione pensionistica riconosciuta da alcune gestioni previdenziali (come la Gestione Separata INPS) ai titolari di altra pensione (ossia liquidata da un'altra gestione/fondo), al compimento dell'ordinaria età pensionabile pur non avendo maturato i requisiti minimi richiesti (di anzianità).

Pensione indiretta

Pensione spettante al superstite di un lavoratore che muore in attività di servizio senza essere titolare di alcuna pensione.

Pensioni ai superstiti

Comprendono sia le *pensioni di reversibilità* sia le *pensioni indirette*.

Pensione minima (v. integrazione al trattamento minimo di pensione)**Pensione sociale (v. Assegno sociale)****Perequazione (v. Adeguamento della pensione)****Pilastri**

Il termine si riferisce a diversi livelli di copertura previdenziale:

- I pilastro: previdenza obbligatoria di base;
- II pilastro: previdenza complementare, generalmente gestita dai fondi pensione ad adesione collettiva e/individuale;
- III pilastro: previdenza complementare o integrativa, gestita generalmente da assicurazioni con adesione su base individuale.

La definizione e la differenza fra II e III pilastro non è netta e differisce nei vari paesi, in base agli assetti istituzionali specifici di ciascun paese.

Popolazione in età attiva

Quota della popolazione totale in età lavorativa; solitamente si fa riferimento alla popolazione con età compresa fra 15 e 64 anni.

Popolazione attiva (o forza lavoro)

Comprende le persone, con età pari ad almeno 15 anni, che dichiarano di essere occupate o di essere in cerca di occupazione.

Prestazioni sociali

Comprendono tutti i trasferimenti in denaro o in natura corrisposti a persone/famiglie da Enti/Istituzioni (pubbliche o private) senza contropartita equivalente e simultanea da parte del beneficiario.

Pro rata (metodo del)

Metodo che può essere utilizzato in relazione all'introduzione di modifiche che riguardano le modalità di calcolo della pensione. Si sostanzia nell'applicazione delle:

- "vecchie regole" per le anzianità contributive maturate fino a una certa data (quella dell'introduzione della modifica normativa);
- "nuove regole" per le anzianità contributive maturate successivamente alla data di introduzione della modifica normativa.

Pertanto, la pensione è costituita da più quote calcolate in base a diverse normative.

Nel **sistema pubblico** (INPS), il metodo contributivo, disciplinato dalla L. 335/1995 e successive modifiche, è stato introdotto in base pro rata dal 1° gennaio 1996; in particolare:

- nuovi iscritti dall'1/1/1996: Metodo Contributivo pieno
(ossia pensione calcolata interamente con metodo contributivo)
- iscritti con meno di 18 anni
di anz. contr al 31/12/1995: Metodo **pro rata** (pens. composta da 2 quote: contributiva e retributiva)
- iscritti con almeno di 18 anni
di anz. contr. al 31/12/1995: Metodo retributivo
(ossia pensione calcolata interamente con metodo retributivo)

Dal 1° gennaio 2012 (D.L. 201/2011), è stato esteso il metodo contributivo in forma pro rata anche ai lavoratori che al 31/12/1995 possedevano un'anzianità contributiva pari ad almeno 18 anni, con una pensione costituita da due quote: a) quota retributiva: per le anzianità contributive fino a tutto il 2011; b) quota contributiva: per le anzianità contributive successive al 2011.

Nelle Casse di previdenza che hanno adottato il metodo contributivo come metodo prevalente (ad esempio, Inarcassa, Cassa commercialisti, Cassa ragionieri), è stato applicato il meccanismo del pro rata a tutti gli iscritti, senza esentare alcune categorie di iscritti.

In Inarcassa, ad esempio, dal 1° gennaio 2013 (RGP2012), ad eccezione di alcuni casi, la pensione è costituita da due quote:

- quota retributiva: per le anzianità contributive fino a tutto il 2012;
- quota contributiva: per le anzianità contributive successive al 2012.

R

Rendita vitalizia

Prestazione periodica in denaro corrisposta per l'intera vita del beneficiario.

Retributivo (metodo di calcolo)

E' un metodo di calcolo della pensione che si basa su determinati parametri, riconducibili all'**aliquota di rendimento**, all'**anzianità contributiva**, alla **retribuzione (reddito) media pensionabile**.

A titolo esemplificativo, si riporta la formula generica per il calcolo della pensione "retributiva":

$$P = a_r * Anz_{contr} * RP \quad \text{dove:}$$

a_r = aliquota di rendimento

Anz_{contr} = anzianità contributiva

RMP = retribuzione (o reddito) media pensionabile

Retribuzione media (reddito) pensionabile

Retribuzione presa a base di calcolo per la determinazione della pensione. Si tratta della media delle retribuzioni (redditi) percepite su un determinato arco temporale della carriera lavorativa o sull'intera carriera lavorativa (in base ai vari ordinamenti pensionistici).

Requisito

Condizione di età anagrafica e/o **anzianità contributiva/assicurativa** necessaria per maturare il diritto ad una pensione.

Retribuzione lorda

E' costituita dalla retribuzione netta, dal prelievo fiscale dovuto sui redditi da lavoro e dai contributi sociali a carico del lavoratore. Costituisce generalmente l'**imponibile previdenziale**.

Retribuzione netta

Rappresenta il reddito netto disponibile per il lavoratore. Si ottiene sottraendo dalla retribuzione lorda i contributi sociali a carico del lavoratore e il prelievo fiscale dovuto sui redditi da lavoro.

Ricongiunzione periodi assicurativi

Possibilità di accentrare, "normalmente" a titolo oneroso, in un solo Ente/gestione i contributi versati in più Enti/gestioni pensionistiche, al fine di ottenere un'unica pensione.

Ripartizione (sistema a)

Sistema di finanziamento in cui i contributi versati dagli assicurati (attivi) sono utilizzati per pagare le rate (correnti) delle pensioni in essere.

Riscatto

Facoltà concessa al lavoratore di coprire, a proprio carico, ai fini pensionistici, alcuni periodi per i quali non è riconosciuta la copertura assicurativa (corso di laurea, servizio militare, ecc.).

Riserva matematica

Valore attuale medio della differenza fra flussi pensionistici e contributi attesi riferiti ad una stessa data.

Rivalutazione dei redditi

Si tratta della rivalutazione dei redditi presi a riferimento per il calcolo della **retribuzione (reddito) media pensionabile** utilizzata per la determinazione dell'importo della pensione. La rivalutazione avviene secondo l'andamento dell'indice Istat (indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati).

Rivalutazione delle pensioni (v. Adeguamento della pensione)

S

Saldo previdenziale

Il termine, generalmente utilizzato come indicatore di equilibrio finanziario (anche nell'ambito del Bilancio tecnico), si riferisce alla differenza fra entrate contributive e spesa per pensioni.

Saldo totale

Il termine, generalmente utilizzato come indicatore di equilibrio finanziario (anche nell'ambito del Bilancio tecnico), si riferisce alla differenza fra tutte le entrate e tutte le uscite del contro economico. Rispetto al saldo previdenziale, fra le entrate sono considerati anche i rendimenti derivanti dal patrimonio investito e fra le uscite confluiscono anche gli oneri di gestione e la spesa per prestazioni assistenziali.

Simulazione della pensione futura

Calcolo previsionale della pensione futura di un singolo iscritto sulla base di una serie di ipotesi del quadro macroeconomico (andamento delle retribuzioni/redditi, tasso di inflazione ...) e del quadro normativo di riferimento (età anagrafica al pensionamento, anzianità contributiva ...).

L'informazione sul livello della pensione futura, pur essendo una stima volta a fornire solo l'ordine di grandezza, è di estrema importanza per l'assicurato, in quanto consente di effettuare scelte consapevoli sul proprio risparmio previdenziale, e lo è ancor più nel metodo contributivo che comporta un ruolo più attivo e consapevole di ciascun associato.

Inarcassa consente a ciascun iscritto di poter simulare on line la pensione futura, a partire dai suoi dati previdenziali e sulla base di una serie di ipotesi sulle variabili determinanti.

Supplemento di pensione

Prestazione pensionistica che viene riconosciuta, in alcune gestioni previdenziali, a coloro che dopo la pensione continuano l'attività lavorativa; viene corrisposto periodicamente, dopo un certo numero di anni di lavoro in base ai vari ordinamenti pensionistici.

Speranza di vita alla nascita (o vita media)

Numero medio atteso di anni che restano da vivere ad un neonato.

Speranza di vita al pensionamento

Numero medio atteso di anni che restano da vivere dal momento del pensionamento.

T

Tasso di capitalizzazione (v. Capitalizzazione)**Tasso di sostituzione**

Rapporto percentuale fra la prima rata di pensione e ultimo reddito/retribuzione, percepito/a nell'anno immediatamente precedente il pensionamento.

Il Tasso di sostituzione **lordo** è calcolato considerando la pensione e il reddito (retribuzione) al lordo del prelievo fiscale. Il Tasso di sostituzione **netto**, volto a fornire una misura del reddito disponibile effettivo del lavoratore nel passaggio dalla fase attiva a quella della quiescenza, si ottiene considerando la pensione e il reddito al netto del prelievo fiscale e, per il reddito, anche al netto della contribuzione.

Tasso interno di rendimento (TIR)

E' quel tasso che consente di uguagliare il valore dei flussi in uscita e quello dei flussi in entrata, valutati ad una stessa data.

Totalizzazione

Istituto che consente di "cumulare" gratuitamente i periodi contributivi, non sovrapposti, maturati in diverse gestioni pensionistiche, con la finalità di ottenere un'unica pensione costituita da più quote, ciascuna a carico della singola gestione in relazione ai periodi di propria competenza.

Trattamento minimo di pensione (v. anche integrazione al trattamento minimo)

Importo minimo di pensione da corrispondere al beneficiario, con conseguente adeguamento a questo importo se la pensione da calcolo è di importo inferiore.

V

Vecchiaia (indice di)

Popolazione con età pari ad almeno 65 anni come percentuale della popolazione tra 0 e 14 anni.

A

Adesione collettiva

Modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari definite sulla base di accordi collettivi a qualunque livello, anche aziendali, che intervengono tra datori di lavoro e lavoratori; l'adesione collettiva è a favore di **fondi pensione negoziali** o anche di **fondi pensione aperti** costituiti in base ad accordi collettivi.

Adesione individuale

Modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari non rivolte a specifiche categorie di lavoratori; l'adesione individuale è a favore di **fondi pensione aperti** o **Piani Individuali Pensionistici** (PIP).

Adesione tacita

Adesione dei lavoratori dipendenti del settore privato che non esprimono alcuna volontà, nei tempi e nei modi fissati dal d.lgs. 252/2005, per il **conferimento del TFR** maturando alle forme di previdenza complementare; questi lavoratori vengono comunque iscritti a un fondo pensione secondo i criteri definiti dalla normativa.

Albo (delle forme pensionistiche complementari)

Elenco ufficiale tenuto dalla COVIP cui sono iscritte le forme pensionistiche complementari vigilate dalla stessa.

Anticipazione

Erogazione di una parte della posizione individuale prima che siano maturati i requisiti per il pensionamento per soddisfare alcune esigenze dell'iscritto (acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione, spese sanitarie e altre esigenze).

Attivo Netto Destinato alle Prestazioni (ANDP)

Costituisce il valore del patrimonio del fondo pensione, destinato all'erogazione delle prestazioni. E' dato dalla differenza tra il valore di tutte le attività e il valore di tutte le passività.

B

Banca depositaria

Banca presso la quale sono depositate le risorse dei fondi pensione, che esegue le istruzioni del gestore, a meno che non siano contrarie al quadro normativo di riferimento (Statuto/Regolamento del fondo pensione, d.lgs. 252/2005 e Decreto Ministeriale 703/1996).

Benchmark

Parametro di riferimento per valutare e verificare i risultati della gestione finanziaria della forma pensionistica complementare. Il benchmark è composto da uno o più indici del mercato finanziario, individuati coerentemente alla politica di investimento adottata dal fondo pensione.

C

Capitale (v. Liquidazione in capitale)

Capitalizzazione (sistema a)

Sistema tecnico finanziario in base al quale i contributi versati da ciascun iscritto vengono accumulati nel relativo conto individuale (di ciascun iscritto) e rivalutati in base al rendimento finanziario netto realizzato dal fondo pensione; il montante accumulato costituisce la base per il pagamento della prestazione pensionistica.

Commissione di gestione

Commissioni applicate dai gestori finanziari dei fondi pensione per l'attività di gestione finanziaria.

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP)

E' l'Autorità pubblica e indipendente chiamata a vigilare sulla corretta amministrazione e gestione dei fondi pensione.

Comparti

Linee di gestione dei fondi pensione (ad esempio, comparti azionari, obbligazionari, bilanciati, garantiti ...). I fondi pensione possono essere **monocomparto** o **multicomparto**.

Comparti garantiti

Comparti che prevedono la restituzione del capitale versato o la corresponsione di un rendimento minimo.

I comparti destinatari del TFR conferito con modalità tacite devono caratterizzarsi per la presenza della garanzia di restituzione del capitale (entro un lasso di tempo e/o al verificarsi di determinati eventi) e per prevedere una politica di investimento idonea a realizzare con elevata probabilità, in un orizzonte pluriennale, rendimenti pari o superiori al tasso di rivalutazione del TFR.

Comunicazione periodica agli iscritti

Documento che la forma pensionistica complementare invia con cadenza periodica ad ogni iscritto al fine di fornire informazioni sull'andamento della gestione complessiva e sull'ammontare della posizione individuale.

Conferimento del TFR

Versamento del *TFR* maturando ad una **forma pensionistica complementare**, mediante manifestazione di volontà esplicita o in modo tacito. In quest'ultimo caso, ossia qualora il lavoratore non esprima alcuna volontà, il TFR maturando è trasferito alla forma pensionistica collettiva di riferimento, ossia ad un fondo negoziale o fondo aperto costituito in base ad accordi collettivi (in presenza di più forme collettive, il TFR è destinato a quella cui abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda). Nel caso non sia presente una forma collettiva, il TFR maturando è trasferito alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS (FONDINPS).

Conflitto di Interesse

Un conflitto di interesse si viene a verificare ogni volta che un soggetto a cui compete una decisione si trova condizionato da altri interessi che non siano unicamente quelli del soggetto per il quale in quel momento svolge la sua funzione. Per i fondi pensione il conflitto di interesse è regolato dal Decreto Ministeriale 703/96.

Contribuzione

Versamento alle forme pensionistiche complementari di somme a carico dell'iscritto e, per i lavoratori dipendenti, anche a carico del datore di lavoro, che concorrono, unitamente al TFR maturando, al finanziamento del fondo pensione.

Contribuzione definita (sistema a)

Sistema in cui l'importo della prestazione varia in relazione ai contributi versati e all'andamento della gestione finanziaria. Si differenzia dallo schema a **prestazione definita**. I **fondi pensione di nuova istituzione** ad oggi esistenti sono tutti a contribuzione definita.

D

Deducibilità

Beneficio fiscale in base al quale i contributi versati alle **forme pensionistiche complementari** si sottraggono dal reddito (fino a concorrenza di un determinato tetto) e diminuiscono pertanto l'imponibile fiscale.

Destinatari

Categoria di lavoratori individuati in base all'appartenenza ad un comparto produttivo o ad una azienda o gruppo di aziende cui la **forma pensionistica complementare** costituita su base collettiva si rivolge.

E

Esternalizzazione (outsourcing)

Affidamento a soggetti esterni di alcune attività del fondo pensione.

Nel nostro paese, ad esempio, vi è l'obbligo dell'esternalizzazione della gestione finanziaria dei **fondi pensione negoziali**; riguardo alla gestione amministrativa, il fondo pensione può decidere o meno di affidarla all'esterno (attività di **service amministrativo**).

EET (modello di tassazione)

Regime di tassazione relativo alle tre fasi della vita del fondo pensione, che possono essere interessate dall'imposizione: la fase del versamento dei contributi; la fase dell'investimento delle risorse da parte del fondo; la fase dell'erogazione della prestazione.

Il modello EET (Exempt, Exempt, Taxed) significa: E=Esenzione dei contributi; E=Esenzione dei rendimenti; T=Tassazione delle prestazioni.

Questo modello è adottato dai principali paesi, in cui la previdenza complementare vanta una lunga tradizione.

ETT (modello di tassazione)

Regime di tassazione relativo alle tre fasi della vita del fondo pensione, che possono essere interessate dall'imposizione: la fase del versamento dei contributi; la fase dell'investimento delle risorse da parte del fondo; la fase dell'erogazione della prestazione.

Il modello EET (Exempt, Taxed, Taxed) significa: E=Esenzione dei contributi; T=Tassazione dei rendimenti; T=Tassazione delle prestazioni.

Questo modello è adottato in Italia, anche se la tassazione dei rendimenti è agevolata.

F

Fondo di Tesoreria

Si tratta del Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.

Al Fondo, gestito dall'INPS, affluisce il TFR maturando dei lavoratori dipendenti, di aziende con almeno 50 addetti, che intendano conservare il TFR secondo la disciplina dell'art. 2120 del codice civile.

Fondi Inps

Forma di previdenza complementare a contribuzione definita, la cui costituzione presso l'INPS è stabilita dall'art. 9 del d.lgs. 252/2005 per accogliere il TFR relativo alle adesioni tacite, quando non vi sia una forma collettiva di riferimento.

Fondo pensione aperto

Fondo pensione istituito direttamente da banche, Società di Gestione del Risparmio (SGR), Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) e imprese di assicurazione.

Il fondo aperto è istituito come patrimonio separato e autonomo all'interno della società istitutrice, finalizzato esclusivamente all'erogazione di prestazioni previdenziali.

Il fondo aperto è, in via generale, rivolto a tutti i lavoratori e, in questo caso, l'adesione è su base volontaria; può anche essere istituito per specifiche categorie di lavoratori (aziende, settori ...), con adesione su base collettiva.

Fondo pensione complementare

Associazione senza scopo di lucro istituita per garantire agli iscritti un trattamento previdenziale aggiuntivo a quello derivante dalla previdenza obbligatoria.

Fondo pensione di nuova istituzione

Fondo istituito in data successiva al 15 novembre 1992, ossia alla data dell'entrata in vigore della legge delega cui seguì il d.lgs. 124/1993 (in contrapposizione a **fondo pensione preesistente**).

Fondo pensione negoziale

Fondo pensione costituito in base all'iniziativa delle parti sociali mediante contratti o accordi collettivi, regolamenti aziendali, accordi fra lavoratori autonomi o liberi professionisti promossi dai sindacati o dalle associazioni di categoria.

Sono rivolti ai lavoratori individuati in base all'appartenenza ad aziende, gruppi di aziende, settori o comparti o ad un determinato territorio (regione ...).

Sono costituiti come soggetti giuridici di natura associativa (ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile) distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa oppure come associazioni o fondazioni dotate di personalità giuridica il cui riconoscimento è in capo alla COVIP.

I fondi pensione negoziali costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori dipendenti sia per lavoratori autonomi, devono assumere la forma di soggetti riconosciuti.

Fondo pensione preesistente

Fondo pensione già istituito alla data del 15 novembre 1992, ossia alla data dell'entrata in vigore della legge delega cui seguì il d.lgs. 124/1993 (in contrapposizione a **fondo pensione di nuova istituzione**).

Fonti istitutive

Atti e soggetti che possono istituire **forme pensionistiche complementari** e dunque **fondi pensione** (es. contratti e accordi collettivi, anche aziendali, accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, regolamenti di enti o aziende, accordi tra soci lavoratori di cooperative, regioni, banche, assicurazioni, società di gestione del risparmio ...).

Forme pensionistiche complementari

Forme di previdenza ad adesione volontaria istituite per garantire agli iscritti un trattamento previdenziale aggiuntivo a quello derivante dalla previdenza obbligatoria, attuate mediante **fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti e Piani Individuali Pensionistici (PIP)**.

G

Gestione delle risorse

Investimento dei contributi versati alla **forma pensionistica complementare** (attraverso gestori specializzati) secondo determinate regole fissate dal quadro normativo di riferimento.

I

Indicatore sintetico dei costi (ISC)

Indicatore che fornisce una rappresentazione immediata dell'incidenza, sulla posizione individuale maturata, dei costi sostenuti dall'aderente durante la fase di accumulo.

E' calcolato secondo una metodologia definita dalla COVIP su base omogenea per i vari fondi pensione. In particolare, è dato dalla differenza tra due tassi di rendimento (entrambi al netto del prelievo fiscale): quello relativo a un ipotetico piano di investimento che non prevede costi e il tasso interno di un piano che li considera. L'ISC viene riportato per differenti periodi di permanenza nella forma previdenziale (2, 5, 10 e 35 anni) poiché alcuni costi (costo di iscrizione, spesa annua fissa o in percentuale dei versamenti ...) hanno un impatto che diminuisce nel tempo al crescere della posizione individuale maturata. Nel calcolo si fa riferimento a un aderente-tipo che effettua un versamento contributivo annuo di 2.500 euro e si ipotizza un tasso di rendimento annuo del 4%. I costi presi in considerazione sono il costo di iscrizione, la spesa annua (in cifra fissa o in percentuale sui versamenti), le commissioni in percentuale sul patrimonio; viene considerato nel calcolo anche il costo per il trasferimento della posizione individuale, tranne per l'indicatore a 35 anni, dove vale l'ipotesi di pensionamento.

Intermediari finanziari abilitati alla gestione delle risorse dei fondi pensione

Sono individuati nei seguenti soggetti:

- SGR con sede in uno dei paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
- SIM;
- banche italiane e i soggetti extracomunitari autorizzati all'esercizio dell'attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi ovvero soggetti che svolgono la medesima attività, con sede in uno dei paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
- imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del d.lgs. 209/2005 mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita ovvero imprese svolgenti la medesima attività con sede in uno dei paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento.

Iscritti

Aderenti alle **forme pensionistiche complementari**.

L

Life cycle

Piano di investimento a fini previdenziali che prevede meccanismi che consentono la graduale riduzione dell'esposizione al rischio finanziario all'aumentare dell'età dell'aderente.

Liquidazione in capitale

Prestazione corrisposta in unica soluzione dalla **forma pensionistica complementare** alla maturazione dei requisiti di pensionamento: è ammessa sino al 50% del totale maturato, salvo eccezioni (v. anche **prestazioni**).

M

Mandato di gestione

Incarico di gestione delle risorse finanziarie assegnato dal fondo pensione all'intermediario (vedi anche *intermediari abilitati alla gestione delle risorse dei fondi pensione*).

Monocomparto

Fondo con un'unica linea o comparto d'investimento.

Montante finale

Ammontare della *posizione individuale* accumulata al momento del pensionamento, da convertire in *rendita* e/o in *capitale*.

Multicomparto

Fondo con più linee o comparti d'investimento, con diversi profili di rischio-rendimento.

N

Nota informativa

Documento che la forma pensionistica complementare è tenuta a predisporre per la raccolta delle adesioni, contenente le informazioni (caratteristiche e funzionamento del fondo pensione) necessarie a consentire una scelta consapevole dell'interessato.

Il Documento deve essere predisposto in conformità dello Schema adottato dalla COVIP e in coerenza con lo Statuto/Regolamento del fondo pensione.

O

Organismo di sorveglianza

Organismo obbligatorio nei fondi pensione aperti che prevedono la possibilità di adesioni collettive; è composto da due membri indipendenti e da un rappresentante, rispettivamente, del datore di lavoro e dei lavoratori, per ogni adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori di una singola azienda o di un medesimo gruppo; deve rappresentare adeguatamente gli interessi degli aderenti e verificare che l'amministrazione e la gestione del fondo pensione avvengano nel loro esclusivo interesse.

P

Piani Individuali Pensionistici (PIP)

Forme pensionistiche individuali realizzate attraverso contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale

L'impresa di assicurazione può prevedere che la posizione individuale dell'aderente sia collegata a gestioni separate di ramo I e/o a fondi interni assicurativi oppure a OICR (*unit linked* rientranti nel ramo III). Non è invece possibile istituire PIP mediante prodotti *index linked*, pure rientranti nel ramo III.

Sono denominati PIP "nuovi" quelli conformi al d.lgs. 252/2005 e iscritti all'Albo tenuto dalla COVIP; sono denominati PIP "vecchi", quelli relativi a contratti stipulati fino al 31.12.2006 e non adeguati al decreto 252/2005.

Portabilità

Possibilità di trasferire la *posizione individuale* da una *forma pensionistica complementare* ad un'altra.

Posizione individuale

Importo determinato sulla base dei versamenti effettuati e dei rendimenti ottenuti con la gestione finanziaria, accantonato, per ciascun iscritto, in un conto individuale. E' dunque la parte dell'**Attivo Netto Destinato alle Prestazioni** (ANDP) di pertinenza del singolo iscritto.

Premorienza

Decesso dell'iscritto prima del pensionamento, che dà luogo alla liquidazione della *posizione individuale* in favore degli eredi dell'iscritto o degli altri beneficiari designati dallo stesso.

Prestazione

Trattamento corrisposto dalla **forma pensionistica complementare** alla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime di previdenza obbligatoria di appartenenza dell'iscritto, in presenza di almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. La prestazione può essere percepita in forma di **rendita** oppure parte in *rendita* e parte in *capitale* (di regola, fino al massimo del 50% del **montante finale** accumulato). Se la *rendita* derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale è inferiore al 50% dell'assegno sociale, la prestazione può essere fruita interamente in **capitale**.

Prestazione definita (sistema a)

Sistema in cui l'ammontare della prestazione è prefissato in funzione di determinati parametri; non risulta dunque strettamente collegata all'ammontare dei contributi versati e non dipende dall'andamento della gestione finanziaria. L'importo del contributo può variare nel tempo in modo da assicurare l'erogazione della prestazione prefissata.

Questo meccanismo è al momento adottato da alcuni fondi preesistenti (v. **fondi pensione preesistenti**), mentre i nuovi fondi (v. **fondi pensione di nuova istituzione**) ad oggi esistenti sono tutti a *contribuzione definita*. In base all'attuale normativa, il sistema a prestazione definita può essere adottato dai fondi pensione per lavoratori autonomi e liberi professionisti, mentre i fondi per lavoratori dipendenti possono essere solo a *contribuzione definita*.

Previdenza complementare

Sistema di previdenza, ad adesione volontaria, per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

Progetto esemplificativo

Stima della possibile evoluzione della posizione individuale nel periodo di partecipazione alla forma pensionistica e del possibile livello della prestazione complementare al momento del pensionamento. La stima viene effettuata sulla base di alcuni elementi di calcolo e ipotesi definite dalla COVIP.

Q

Quota associativa

Quota parte del flusso contributivo destinata alla copertura degli oneri di gestione

Quota d'iscrizione

Quota *una tantum* versata al momento dell'adesione al Fondo

R

Regolamento

Documento contenente le caratteristiche e le regole di funzionamento dei fondi pensione aperti e delle forme pensionistiche individuali di tipo assicurativo (Piani Individuali Pensionistici, PIP).

Rendimento

Risultato che deriva dalla gestione delle risorse finanziarie del fondo pensione.

Rendita

Prestazione periodica corrisposta all'iscritto alla maturazione dei requisiti di pensionamento, il cui ammontare dipende dal **montante finale**.

Requisiti di onorabilità e professionalità

Requisiti di integrità morale e di esperienza professionale previsti dalle norme che devono essere posseduti dai componenti gli organi di amministrazione e controllo e dal responsabile delle **forme pensionistiche complementari**.

Responsabile della forma pensionistica

Figura prevista per tutte le forme pensionistiche complementari, è nominato dal consiglio di amministrazione del fondo (se soggetto giuridico) o della società o ente promotore della forma pensionistica (se forma priva di soggettività giuridica).

Deve essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa; svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente riportando direttamente all'organo amministrativo del fondo circa i risultati dell'attività svolta; verifica che la gestione della forma sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti; provvede all'invio di informazioni sul fondo richieste dalla COVIP; vigila sul rispetto dei limiti di investimento, sulle operazioni in conflitto di interesse, sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli iscritti.

Riscatto

Prestazione erogata in un'unica soluzione prima del pensionamento in presenza di determinate situazioni.

Nell'ordinamento italiano, è previsto:

- il riscatto *totale*, ossia la restituzione dell'intero importo accumulato, in caso di invalidità permanente o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi o in altre cause di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare previste negli **Statuti** e nei **Regolamenti**;
- il riscatto *parziale*, ossia la restituzione parziale nella misura del 50% della posizione individuale, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo da 12 a 48 mesi o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria

S

Service amministrativo

Soggetto che fornisce ai fondi pensione il servizio di gestione delle attività amministrative.

Statuto

Documento contenente le caratteristiche e le regole di funzionamento dei fondi pensione negoziali.

T

Trasferimento (della posizione individuale)

Possibilità di trasferire l'intero importo maturato al fondo pensione al quale si accede in relazione alla nuova attività lavorativa (trasferimento per perdita dei requisiti di partecipazione) o volontariamente decorsi due anni di iscrizione alla forma pensionistica.

Il trasferimento non comporta tassazione e implica anche il trasferimento dell'anzianità di iscrizione maturata presso il precedente fondo pensione.

Trattamento di fine rapporto (TFR)

Somma corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore dipendente al termine del rapporto di lavoro, calcolata sommando per ciascun anno di lavoro una quota pari al 6,91% della retribuzione lorda, rivalutata, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo Istat.

V

Valorizzazione (giorno di)

E' il giorno nel quale viene effettuato il calcolo del valore del patrimonio di un fondo pensione e conseguentemente delle quote in cui è suddiviso. La COVIP ha stabilito che il patrimonio di un fondo pensione debba essere valorizzato almeno una volta al mese; il giorno di valorizzazione corrisponde di solito con l'ultimo giorno del mese.

APPENDICE NORMATIVA

Le Riforme degli ultimi 20 anni

- Decreto legislativo n. 503/1992 (Riforma Amato)
- Decreto Legislativo n. 509/1994
- Legge n. 335/1995 (Riforma Dini)
- Legge n. 449/1997 (Riforma Prodi)
- Decreto legislativo 151/2001, modificato con Legge 289/2003 (Testo Unico tutela e sostegno della maternità)
- Legge delega n. 243/2004 (Riforma Maroni)
- Decreto legislativo 42/2006 (Totalizzazione dei periodi assicurativi)
- Legge n. 247/2007 (Legge sul welfare)
- Legge 102/2009
- D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010
- D.L. 98/2011, convertito nella Legge 111/2011
- D.L. 138/2011, convertito nella Legge 148/2011
- D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011 (Riforma Fornero)